

Operazioni da inserire in base alla data di registrazione della fattura

È la registrazione, secondo l'Agenzia, il criterio per imputare correttamente le operazioni al mese o trimestre

/ **Gianluca ODETTO**

/ Venerdì 22 ottobre 2010

La circolare n. 53 di ieri, 21 ottobre 2010, rivela, al paragrafo 3.1, l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate sulla problematica del **momento rilevante** delle operazioni ai fini della comunicazione.

Si tratta, in altre parole, di valutare se, al fine di inserire le fatture attive e quelle passive negli elenchi del corretto mese o del trimestre, debba essere utilizzato il criterio della registrazione, ovvero altri criteri.

L'Agenzia delle Entrate precisa correttamente che il momento rilevante è quello della **registrazione della fattura**. Si tratta di una soluzione coerente con il dato normativo: l'art. 4, comma 2 del DM 30 marzo 2010 prevede, infatti, che nelle comunicazioni siano indicate "le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento".

Tuttavia, sempre ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, nel momento in cui la registrazione dell'operazione nelle scritture contabili sia precedente, o alternativa, a quella nei registri IVA, l'operazione stessa deve essere inclusa nel mese o trimestre in cui essa viene annotata in contabilità generale. Non vale, quindi, il momento di effettuazione dell'operazione, come del resto evidenziato dalla stessa Assonime nella circolare n. 32/2010.

Gli ulteriori chiarimenti dell'Agenzia sul punto sono i seguenti:

- per le prestazioni attive fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del requisito di territorialità, il momento rilevante è quello di annotazione dell'operazione nelle **scritture contabili** o, "in mancanza", quello del **pagamento** da parte del cliente estero;
- per gli acquisti **da San Marino**, rileva il momento di registrazione dell'autofattura o della fattura del fornitore sanmarinese integrata con l'imposta;
- ai fini della compilazione del modello, le operazioni passive per le quali l'imposta è assolta in Italia con il meccanismo dell'inversione contabile sono inserite nel quadro A solo tra gli acquisti, e non tra le vendite (al di là del fatto che l'autofattura è registrata anche nel registro delle fatture emesse).

I chiarimenti **non** appaiono, tuttavia, **esaustivi**. Prendendo, ad esempio, il caso delle **prestazioni extraterritoriali**, non è chiaro se per un servizio fatturato anche in assenza dello specifico obbligo di legge (caso tipico della prassi commerciale) si debba adottare il criterio generale (registrazione della fattura nel registro vendite), ovvero la deroga rappresentata dalla annotazione in contabilità. Va detto, tuttavia, che nell'ordinario i due momenti dovrebbero coincidere, essendo di regola contestuali le due annotazioni. Manca, inoltre, un chiarimento esplicito sul momento rilevante dei servizi ricevuti senza addebito di IVA e, in quanto territorialmente rilevanti in Italia, autofatturati dal committente italiano; in questo caso dovrebbe valere mutatis mutandis il criterio previsto per gli acquisti da San Marino, e quindi il momento di registrazione dell'autofattura (si ritiene, sul registro degli acquisti, vista la natura di operazione passiva).

Per i servizi ricevuti vale il momento di registrazione dell'autofattura

Il momento rilevante dovrebbe, quindi, essere il seguente:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura: data di registrazione della fattura nel registro delle fatture emesse;
- prestazioni di servizi fatturate in modo “**facoltativo**”: data di registrazione della fattura nel registro delle fatture emesse;
- prestazioni di servizi **non fatturate**, in assenza degli obblighi di legge: momento di annotazione in contabilità o, in mancanza, quello di pagamento da parte del cliente;
- prestazioni di servizi **ricevute ed autofatturate**: data di registrazione dell'autofattura nel registro degli acquisti;
- prestazioni di servizi ricevute **territorialmente rilevanti all'estero**: trattandosi di documenti non rilevanti ai fini IVA, dovrebbe valere l'annotazione in contabilità generale.

In caso di registrazioni “tardive”, il dato normativo dovrebbe imporre di adottare, quale momento, quello in cui la registrazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Nulla viene detto dalla circolare dell'Agenzia sulle **importazioni**: valendo, quale criterio generale, quello della registrazione dell'operazione, pare logico rifarsi al mese o trimestre in cui è annotata la bolletta doganale ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72. Un ultimo chiarimento di rilievo è riferito alla data “spartiacque” del 1° settembre 2010, prima della quale non vi è obbligo di segnalare le prestazioni di servizi extraterritoriali. Ad avviso dell'Agenzia, infatti, i criteri sopra indicati devono essere adottati anche per verificare se l'operazione deve essere comunicata (in quanto posteriore al 31 agosto) o se, al contrario, vige l'esonero. Ad esempio, una prestazione di servizi, per la quale non sia stata emessa fattura, annotata in contabilità generale il 25 agosto 2010 non deve essere segnalata.

VENERDÌ 22 OTTOBRE 2010 9.55